

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3280 del 13/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA AZIENDA AGRICOLA CORNIOLA DI MICHELOTTI FABRIZIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI BOVINO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), VIA SEMINO' N. 11
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3345 del 12/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA AZIENDA AGRICOLA CORNIOLA DI MICHELOTTI FABRIZIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI BOVINO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), VIA SEMINO' N. 11

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

1. l'istanza della Ditta AZIENDA AGRICOLA CORNIOLA DI MICHELOTTI FABRIZIO trasmessa dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con nota PEC del 14.09.2015 (prot. prov.le n. 56062 del 14.09.2015) con la quale viene richiesta l'A.U.A. per l'attività di "allevamento bovini da carne" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo V.T. via Seminò 11. Tale istanza è stata avanzata dalla Società in parola:
 - per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 ad effettuare le emissioni in atmosfera. La Ditta ha dichiarato in proposito che non sono intervenuti cambiamenti nella situazione emissiva autorizzata dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. 01.03.2013 n. 403;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006;
2. le integrazioni documentali trasmesse dal SUAP con nota 13.05.2016 (prot. Arpae n. 4953 del 16.05.2016);

PRESO ATTO che dalla succitata Det. Dir. n. 403/2013 emerge:

- che il numero di bovini da carne potenzialmente allevabili è pari a 960 capi;
- la presenza di un mulino a martelli per la macinazione della granella di mais per l'alimentazione del bestiame. La macinatura avviene nel locale deposito granaglie e la farina viene stoccata in appositi silos carichi a coclea con emissioni diffuse;

ACQUISITO il parere favorevole al rilascio dell'AUA trasmesso con nota prot. n. 8667 del 29.7.2016 dal Comune di Borgonovo Val Tidone (prot. Arpae n. 8164 del 29.7.2016);

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Borgonovo Val Tidone, interpellato in proposito con nota 24/6/2016 prot. n. 6607, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;

- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DGR n. 75 del 13 luglio 2016;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO:

- sulla base delle risultanze istruttorie sopra descritte, che sussistano i presupposti tecnico giuridici per il rilascio dell'A.U.A. richiesta dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA CORNIOLA DI MICHELOTTI FABRIZIO per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo V.T., via Seminò 11;
- necessario limitare la consistenza zootecnica massima allevabile ad un numero massimo di 750 capi bovini (pari a 262 tonn p.v.), dal momento che i contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici non sono proporzionati al numero di animali definiti come capacità massima (960 capi), ma garantiscono la conservazione dei reflui per i tempi previsti dal Reg.to Reg.le n. 1/2016 per gli animali attualmente presenti, al netto del coefficiente di sicurezza del 10%. Qualora l'azienda intendesse aumentare il numero di animali, sino alla capacità produttiva di 960 capi, dovrà realizzare (previa presentazione di debito progetto da sottoporre alla valutazione degli Enti competenti) idonei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici, in conformità ai criteri costruttivi ed ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale previsti dal citato Regolamento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AZIENDA AGRICOLA CORNIOLA DI MICHELOTTI FABRIZIO** (COD. FISC MCHFRZ74P24B201M) per l'attività di "allevamento bovini da carne" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone via Seminò 11 (che è anche sede legale). La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006;
2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:
 - a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;

- d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- e) per la stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista una rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- f) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- g) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- h) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- i) Il gestore deve **preventivamente** comunicare ad Arpae gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
3. **di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni:
- l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - la consistenza zootecnica massima allevabile **non può in alcun modo superare il numero di 750 capi bovini (pari a 262 tonn p.v.)**, al fine di poter garantire la conservazione degli effluenti zootecnici prodotti nel rispetto delle disposizioni normative Reg.to Reg.le n. 1/2016. Qualora l'azienda intendesse aumentare il numero di animali, sino alla capacità produttiva di 960 capi, dovrà realizzare (previa presentazione di debito progetto da sottoporre alla valutazione degli Enti competenti) idonei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici, in conformità ai criteri costruttivi ed ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale previsti dal succitato Regolamento.
4. **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dal SUAP sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, richiamati nelle premesse;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Regolamento Regionale n. 1/2011 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4);
 - i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, costituendo modifiche non sostanziali dell'A.U.A.;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.